



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 17 del 31/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI ANNO 2022.

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 31/05/2022.

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, nell'anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno**, del mese di **Maggio**, alle ore 20:30, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2020.

La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul canale YouTube del Comune di Montefiorino.

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
PALADINI MAURIZIO	X	
LINARI ROBJ	X	
PRATI MARCO	X	
CAMPANI MARCO	X	
RUGGI LUCIANO	X	
CORTI MASSIMO	X	
CADONICI ELENA	X	
MUNARI ERIO LUIGI	X	
ASTI CHIARA	X	
ZANNI FORTUNATO	X	
CORIANI RICCARDO	X	

Presenti:11 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale.

Partecipano alla seduta il Dott. Vincenzo Melis, Responsabile del Servizio Finanziario, e l'Ing. Silvia Marcolini, Responsabile del Settore Tecnico.

In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: CAMPANI MARCO, CADONICI ELENA, CORIANI RICCARDO ed invitando il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

N. 17 del 31/05/2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n.147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso Atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n.160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Visto il vigente regolamento TARI così come risulta modificato con deliberazione n. 15 in data odierna;

Precisato che:

- a partire dall'anno 2020 i Piani Economico Finanziari sono approvati da A.R.E.R.A (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che con propria deliberazione n. 363/2021/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, approvando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 7 della deliberazione ARERA suddetta disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- il Piano Economico Finanziario, redatto per il quadriennio 2022-2025, è soggetto ad aggiornamento biennale e revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- deliberazione n. 57/2020 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- determinazione n. 2/2020 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- deliberazione n. 138/2021 del 30/03/2021, recante "*Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)*";
- deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021, recante "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- determinazione n. 2/2021 del 04/11/2021, recante "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione*

all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- determinazione n. 1/2022 del 22/04/2022, recante “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

Considerato che, quanto al termine di approvazione del Pef e delle tariffe Tari:

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n.147/2013 stabilisce, in ogni caso, che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l’articolo 3, comma 5-quinquies del DI 228/2021, in deroga al comma 683 della legge 147/2013, scolleghi i termini di approvazione di Pef e delle tariffe dalla scadenza del Bilancio di Previsione, ma solo fino al 30 aprile, senza prevedere espressamente una deroga alla regola ordinaria di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 che stabilisce, come termine ultimo quello previsto per i bilanci di previsione stessi;

- l’art.43 comma 11 del D.L.nr.50 del 17/05/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ha stabilito che “*Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

- il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è fissato al 31 maggio 2022 ai sensi dell’art.3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni con la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, e che, pertanto, il termine per l’approvazione del Pef e delle tariffe Tari è fissata a tale data;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montefiorino è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell’Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Preso atto che ATERSIR, con la Delibera del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17/05/2022, ha approvato la predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 del bacino territoriale Montagna e Pianura modenese comprendente il PEF del Comune di Montefiorino, che si allega quale parte integrante del presente atto;

Richiamato l'art. 8 della Delibera 363/2021 di ARERA, avente ad oggetto "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che disciplina l'aggiornamento del PEF per gli anni 2024 e 2025, in base alle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

Dato atto che il totale costi ammessi nel Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Montefiorino per l'anno 2022 è pari ad € 453.022,00 (Valore $Ta=TVa+TFa$ dopo distribuzione delta ($\sum Ta-\sum Tmax$));

Ritenuto di prendere atto del PEF 2022-2025 come di seguito:

PEF	2022	2023	2024	2025
Quota Gestore	372.994,00	384.255,00	388.866,00	393.761,00
Quota Comune	80.028,00	79.856,00	80.814,00	81.556,00
TOTALE PEF	453.022,00	464.111,00	469.680,00	475.317,00

Ritenuto inoltre di determinare pari ad € 451.318,00 il montante tariffario per l'anno 2022, nel seguente modo:

	2022
Quota Gestore SGRUA (IVA esclusa)	372.994,00
Quota Comune (compreso IVA su quota Gestore)	80.028,00
TOTALE PEF	453.022,00
Contributo MIUR per le scuole statali	1.704,00
Totale Montante TARI	451.318,00

Valutato che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente";

Richiamata altresì la deliberazione ARERA N. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'allegato "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" che, all'art. 3, stabilisce che l'Ente territorialmente competente deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Preso atto della Delibera del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17/05/2022, con la quale ATERSIR, in fase di prima applicazione del TQRIF ha deliberato tra l'altro di:

- a) non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;
- b) nelle more di un confronto più approfondito con i Gestori, i Comuni e le Associazioni dei Consumatori locali, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF, individuare quali soggetti obbligati agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III rispettivamente: • i Gestori, per quanto riguarda le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, attività di gestione tariffe corrispettive puntuali TCP e relativo rapporto con gli utenti; • i Comuni, per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe TARI e relativo rapporto con gli utenti e per eventuali residuali attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade ancora gestite in economia diretta;
- c) intervenire nuovamente sulla scelta del quadrante, qualora necessario, in occasione delle eventuali revisioni infraperiodo o biennale dei PEF 2022-2025 previste dalla delibera ARERA 363/2021 (MTR2);
- d) determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;
- e) di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui alla precedente lett. a);

Considerato che occorre pertanto procedere alla presa d'atto del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022 validato dall'Ente di governo d'ambito (ATERSIR);

Rilevato che i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e, comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 e dal comma 652, dell'articolo 1, della citata Leggen.147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R.n.158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Montefiorino ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visto, altresì, l'art.57 bis, del D.L.n.124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R.n.158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sotto categorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Visto che complessivamente l'ammontare del Pef 2022 è di €.453.022,00, che, al netto delle Entrate da recupero evasione tariffaria e contributo Miur per le istituzioni scolastiche, diventa di €.451.318,00;

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario, occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Visto che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 180.155,00 imputabili ai costi fissi mentre per € 271.162,00 sono imputabili ai costi variabili;

Preso Atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 81,21% per le utenze domestiche e nel 18,79% per le utenze non domestiche;

Considerato opportuno approvare le tariffe TARI 2022 come determinate per l'anno 2021, stante una variazione del PEF 2022 rispetto al PEF 2021 del 0,74%;

Preso atto che ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge n.147/2013, a decorrere dall'anno 2018, il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Viste le "linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" predisposte dal M.E.F.- Dipartimento delle Finanze e pubblicate in data 8 febbraio 2013;

Vista la predisposizione da parte di IFEL (Fondazione ANCI), di un applicativo di simulazione per l'elaborazione e il calcolo del valore riferito al costo standard unitario per il Comune di Montefiorino;

Preso atto che l'Ente utilizzerà i dati risultanti dal prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione (allegato D), quale mero riferimento gestionale sull'andamento del servizio rifiuti;

Evidenziato, pertanto, che il costo unitario effettivo risulta superiore al costo unitario medio;

Rilevato che lo scostamento deriva dalle seguenti situazioni che incidono sull'ammontare dei costi:

- nella determinazione dei fabbisogni standard non si tiene conto dei crediti inesigibili e dei costi amministrativi di gestione (CARC);

Richiamato l'art. 19, comma 1, del vigente Regolamento TARI ("Ulteriori riduzioni ed agevolazioni art.1 comma 660 L.27/12/2013 n.147 e successive modificazioni e integrazioni") così come risulta dalle modifiche approvate con deliberazione n. 15 in data odierna, che testualmente recita: "*Per le utenze domestiche dei residenti il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni per fasce ISEE fissate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe*".

Ritenuto di stabilire per l'anno 2022 l'applicazione delle seguenti riduzioni per fasce ISEE per le utenze domestiche dei residenti, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-ter dell'art.2 del DL 16/2014:

Riduzione del	
50 %	per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE fino a 5.000 euro
25%	per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 5.001 euro a 8.000 euro
15%	per le utenze domestiche di nuclei familiari con ISEE da 8.001 euro a 10.000 euro

Considerato che, stante la modifica operata dall'art.15-bis, del D.L.n.34/2019, all'art.13, comma15-ter, del D.L.n.201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art.13,comma15-ter, del D.L.n.201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Udita la relazione del dott. Melis, che illustra la delibera, al termine della quale il Sindaco dichiara aperto il dibattito. Il Consigliere Zanni chiede un paio di delucidazioni. Tra gli allegati c'è un documento di cui chiede conforto circa la corretta interpretazione. C'è un cluster di comuni, assimilabili al Comune di Montefiorino, che ha un costo standard di quantificazione del servizio di smaltimento rifiuti intorno ad € 420.000,00. Chiede innanzitutto se abbia correttamente interpretato il contenuto del documento. Inoltre fa presente che il decreto rilancio ha riconosciuto ai Comuni a certe condizioni di abbassare le tariffe IMU e TARI. Come sta sfruttando questa opportunità il Comune? Risponde il dott. Melis che il Comune ha mantenuto le riduzioni dello scorso anno. Aggiunge poi che in questo momento è difficile abbassare le tariffe, visti i costi triplicati delle fatture delle utenze, come dimostrano i dati di cui alla successiva proposta di variazione del bilancio di previsione 2022/2024.

Il Sindaco interviene sul punto, per ribadire quanto già rappresentato dal dott. Melis.

Il Consigliere Zanni chiede quanto incassi il Comune come dividendi dalla partecipazione ad HERA. Il dott. Melis risponde che gli incassi sono irrilevanti. Il Sindaco ribadisce che la partecipazione agli utili è esigua. Il Consigliere Zanni si domanda, in conclusione, perché i dividendi non vadano a coprire i costi del servizio;

Terminati gli interventi, il Sindaco dichiara aperta la votazione;

Dato atto che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione audio-video conservata agli atti;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale

- n. 8 voti favorevoli
- n. 3 astenuti (Consiglieri Asti, Coriani e Zanni)

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa qui interamente richiamate

1) Di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 del bacino territoriale Montagna e Pianura modenese comprendente il PEF del Comune di Montefiorino come risultante dalla Delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 46 del 17/05/2022, **allegato A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto, inoltre che il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario 2022 relativo al Comune di Montefiorino è pari ad € 453.022,00 (Valore $Ta=TVa+TFa$ dopo distribuzione delta ($\sum Ta-\sum T_{max}$),

3) Di determinare pari ad € 451.318,00 il montante tariffario per l'anno 2022, nel seguente modo:

	2022
Quota Gestore SGRUA (IVA esclusa)	372.994,00
Quota Comune (compreso IVA su quota Gestore)	80.028,00
TOTALE PEF	453.022,00
Contributo MIUR per le scuole statali e recuperi evasione tributaria	1.704,00
Totale Montante TARI	451.318,00

4) **Di prendere atto** della Delibera del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17/05/2022 con particolare riferimento al posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

5) di determinare i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche come risultanti dal prospetto **allegato sub B)**, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegata al D.P.R. n.158/1999;

6) **di determinare** i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche come risultanti dal prospetto **allegato sub C)**, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle allegata al D.P.R. n.158/1999 ad eccezione dei coefficienti Kc delle seguenti categorie, dando atto che gli stessi sono stati determinati avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell'art.2 del D.L. 16/2014:

7) **di approvare** le tariffe componente TARI anno 2022 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dai prospetti **allegato sub B) e C)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell'art.2 del DL 16/2014;

8) di dare atto dei dati risultanti dal prospetto di calcolo dei fabbisogni standard allegato alla presente deliberazione (**allegato D)**;

Successivamente il Consiglio Comunale con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale

- n. 8 voti favorevoli

- n. 3 astenuti (Consiglieri Asti, Coriani e Zanni)

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2022

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Maurizio Paladini

Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania

Atto firmato digitalmente
